SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 226**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 settembre 1990.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge n. 1133/71;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o ancora da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge n. 41/86 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi n. 41/86, art. 13 e n. 910/86, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1990;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento dei lavori relativamente agli istituti di: Sanremo C.C., Verona C.C., Padova C.R., Ferrara C.C., Parma C.C. e C.R., Piacenza C.C., Reggio Emilia C.C., Cremona C.C., Monza C.C., Pavia C.C., Vigevano C.C., Sulmona C.C. e C.R., Enna C.C., Melfi C.C., Aversa O.P.G., La Spezia C.C.;

Considerato che con proprio decreto n. 418 il Ministro dei lavori pubblici, in data 30 novembre 1989 ha assegnato alla C.C. di Modena la somma di L. 2.000.000.000; che erroneamente con decreto interministeriale 21 dicembre 1989 è stato concesso allo stesso istituto un importo di L. 357.000.000; che il comitato paritetico nella seduta del 25 gennaio 1990 ha ritenuto di assegnare complessivamente la somma di L. 2.000.000.000 al predetto istituto; che pertanto occorre recuperare la somma di L. 357.000.000;

Considerato che per gli interventi di manutenzione presso la casa circondariale di Roma «Regina Coeli» si provvederà con i fondi disponibili dell'art. 11 della legge n. 887/84 e che quindi occorre revocare lo stanziamento previsto con decreto interministeriale 21 dicembre 1989;

Considerato che, non ritenendosi più opportuno realizzare la nuova casa circondariale di Napoli (2° istituto) e la nuova custodia preventiva minorenni di Foggia, è necessario stralciare detti istituti dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 2 marzo 1987;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 7 dicembre 1989 e 25 gennaio 1990;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il finanziamento di L. 357.000.000 concesso con decreto interministeriale 21 dicembre 1989 per la casa circondariale di Modena. È confermata l'assegnazione di L. 2.000.000.000 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 418 del 30 novembre 1989.

Art. 2.

Sono stralciate dal programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 2 marzo 1987 la costruzione della nuova casa circondariale di Napoli (2° istituto) e della nuova custodia preventiva minorenni di Foggia.

Art. 3.

È revocato il finanziamento di L. 4.000.000.000 concesso alla casa circondariale di Roma «Regina Coeli» con decreto interministeriale 21 dicembre 1989.

Art. 4.

È approvata la seguente integrazione finanziaria da prelevarsi sull'accantonamento di L. 137.025.000.000 riservato al completamento della copertura finanziaria delle opere già avviate o in corso di avviamento:

Sanremo - C.C.	L.	28.100.000.000
Verona - C.C.	»	12.865.000.000

Art. 5.

Sono approvate le seguenti integrazioni finanziarie da prelevarsi dal residuo degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

Padova - C.R.	L.	2.455.000.000
Ferrara - C.C.	»	600.000.000
Parma - C.C. - C.R.	»	8.544.000.000
Piacenza - C.C.	»	1.620.000.000
Reggio Emilia - C.C.	»	950.000.000
Cremona - C.C.	»	10.000.000.000
Monza - C.C.	»	9.150.000.000
Pavia - C.C.	»	14.000.000.000
Vigevano - C.C.	»	11.000.000.000
Sulmona - C.C. - C.R.	»	4.850.000.000
Enna - C.C.	»	1.000.000.000
La Spezia - C.C.	»	346.000.000
Aversa - O.P.G.	»	300.000.000
Melfi - C.C.	»	330.000.000

Art. 6.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con legge 7 marzo 1985, n. 99, legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e con legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, di cui al decreto interministeriale 22 novembre 1988 risulta di L. 815.010.000.000.

Art. 7.

La disponibilità dei fondi riservati al completamento della copertura finanziaria delle restanti opere già avviate o in corso di avviamento risulta di L. 96.060.000.000.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

90A4084

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 settembre 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1994;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1994, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1 di scadenza 1° settembre 1990, a quella n. 8 di scadenza 1° marzo 1994.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché tre losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro e due in basso verso gli angoli; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a caratterre CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12664», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° marzo 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407 e D.M. 21 febbraio 1990 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° marzo 1990 - Roma, 1° marzo 1990; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò), Il Direttore Generale (Aronadio), Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 796100 di pos. (Serie IV)».

Al centro, in basso, è posto un riquadro privo di fondino, in corrispondenza del quale è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1994; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° marzo 1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre - 1989, n. 407 e D.M. 21 febbraio 1990 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12664», relativa al codice ABI.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie» vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° marzo 1994».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1990
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 5

90A4107

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale nelle scuole dirette a fini speciali, all'art. 103, contenente l'elencazione, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in apparati digitali di trasmissione.

Scuola diretta a fini speciali in apparati digitali di trasmissione

Art. 406. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in apparati digitali di trasmissione presso l'Università dell'Aquila. La scuola ha il compito di preparare

personale con competenze nel campo della progettazione e della gestione degli apparati digitali di trasmissione.

La scuola rilascia un diploma in «tecnico esperto in apparati digitali di trasmissione».

Art. 407. — Il corso di studio per il conseguimento del suddetto diploma ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e centoventi ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.

Art. 408. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila, i dipartimenti di ingegneria elettrica e di energetica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 409. — Gli insegnamenti impartiti organizzati in semestri sono i seguenti (semestrali quando indicato: sem.):

1° Anno:

I Semestre:

matematica I;

elementi di fisica;

elettronica generale;

elementi di informatica.

II Semestre:

matematica II;

comunicazioni elettriche;

elementi di informatica;

elettronica applicata.

2° Anno:

I Semestre:

tecniche di progettazione elettronica;

trattamento digitale dell'informazione;

principi di trasmissione numerica;

principi di ingegneria logistica (collaudabilità, manutentabilità) (sem.);

un insegnamento a scelta.

II Semestre:

circuiti di trasmissione;

microprocessori e calcolatori numerici;

optoelettronica;

principi di assicurazione della qualità (sem.);

reti di TLC;

un insegnamento a scelta.

Elenco di materie aggiuntive (inegnamenti opzionali):

1) geometria;

2) dispositivi elettronici ed elettroottici;

3) tecnologie elettroniche e materiali;

4) affidabilità dei componenti;

5) circuiti a microonde;

6) fibre ottiche;

7) misure elettroniche;

8) schermaggio dei sistemi elettronici;

9) circuiti di alimentazione;

10) sistemi di telecomunicazioni;

11) campi elettromagnetici;

12) misure meccaniche, termiche e collaudi;

13) trasmissione del calore;

14) tecnologie speciali;

13) sistemi energetici;

16) progettazione assistita da calcolatore.

Art. 410. — Il numero di ore di lezione, di esercitazione e di attività pratica guidata per ciascun insegnamento, sarà indicato nel manifesto annuale degli studi approvato dal consiglio della scuola.

Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nei corsi e in attività sperimentali.

Tali esercitazioni saranno svolte presso la facoltà di ingegneria dell'Università e/o presso gli enti coi quali l'università abbia stipulato apposita convenzione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 411. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consistente nella preparazione di un lavoro teoricoapplicativo (tesina) ed avente la durata di cinquanta-cento ore nell'ambito di uno dei corsi del secondo anno. La frequenza ai corsi e al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami di profitto, ivi compresa la valutazione del tirocinio pratico, sono effettuati secondo le norme di legge.

Art. 412. — La commissione per l'esame di diploma è composta da cinque membri, docenti della scuola, nominati dal direttore della scuola.

L'esame di diploma consiste nell'illustrazione della tesina (elaborato teoricoapplicativo) volta all'accertamento del grado di preparazione acquisita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 30 luglio 1990

Il rettore: SCHIPPA

90A4072

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 21 settembre 1990, n. 20.

Programma di abbandono definitivo della produzione lattiera tramite cessione della totalità dei quantitativi di riferimento ai sensi dell'art. 4, par. 1-*ter* del regolamento CEE n. 857/84.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Con i regolamenti CEE n. 1183/90 e n. 2138/90, che modificano rispettivamente i regolamenti CEE n. 857/84 e n. 1546/88, è stato istituito un programma di abbandono della produzione lattiera da realizzare attraverso la concessione di una indennità a quei produttori che abbandonano totalmente e in via definitiva la produzione di latte di vacca e la cui azienda è situata al di fuori delle zone definite conformemente all'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE.

L'importo dell'indennità è calcolato sulla base del quantitativo di riferimento spettante al produttore, ed è pari a L. 63.060 per 100 kg.

Coloro che intendono usufruire dell'indennità di abbandono devono attenersi alle disposizioni impartite con la presente circolare.

Possono beneficiare dell'indennità esclusivamente:

i produttori ai quali è stato assegnato un quantitativo di riferimento per le «consegne» con il decreto ministeriale 30 novembre 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1989;

i produttori associati all'UNALAT ai quali sia stato attribuito dall'Unione medesima un quantitativo di riferimento per le «consegne».

Tali produttori debbono impegnarsi anteriormente al 1° novembre 1990, secondo le modalità previste dalla presente circolare, ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione di latte prima del 1° aprile 1991.

L'indennità è concessa solo per il quantitativo di riferimento «consegne» di cui dispone il produttore alla data dell'11 maggio 1990, compresi i quantitativi sospesi a norma del regolamento CEE n. 775/87 ed esclusi i quantitativi assegnati a norma dell'art. 3-*ter* del regolamento CEE n. 857/84, e non saranno concesse indennità per i quantitativi di riferimento «vendite dirette» pur sussistendo l'obbligo dell'abbandono totale della produzione di latte.

Ove risulti necessario selezionare le domande presentate, circoscrivendo il beneficio soltanto ad un numero limitato di richiedenti verranno applicati i seguenti criteri di priorità, secondo l'ordine appresso elencato:

1) produttori che in relazione a vincoli urbanistici e/o ambientali o per altre emergenze siano oggetto di un'ordinanza di chiusura dell'allevamento emanata dalla amministrazione competente;

2) produttori di età superiore ai 60 anni che siano titolari di un quantitativo di riferimento per le consegne inferiore a 50 tonnellate;

3) ordine cronologico della presentazione della domanda.

I produttori di cui al punto 1) devono allegare alla domanda una copia autenticata a norma di legge, della ordinanza di chiusura dell'allevamento. I produttori medesimi possono beneficiare dell'indennità anche se l'azienda è ubicata nelle zone di cui all'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE.

TITOLO II

PROCEDURE PER L'INOLTRO DELLA DOMANDA - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E DI CONTROLLO.

I produttori non associati debbono presentare una apposita domanda, redatta secondo il fac-simile allegato 1 della presente circolare, all'UNALAT - Via Palestro, 35 - 00185 Roma. La firma apposta nella domanda dal titolare o legale rappresentante dell'azienda deve essere autenticata a norma di legge.

Le domande debbono pervenire all'UNALAT nel periodo compreso fra il 1° ed il 31 ottobre 1990.

L'UNALAT, rilascia ricevuta della domanda, ne annota in un apposito registro la data di ricezione, verifica dal punto di vista formale la completezza e l'eleggibilità della domanda medesima e riscontra l'esattezza dei dati indicati nel quadro *A* avvalendosi dell'elenco di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1989.

I produttori associati all'UNALAT debbono presentare un'apposita domanda redatta in tre copie secondo il fac-simile allegato 2 della presente circolare all'associazione di produttori alla quale aderiscono tra il 1° ed il 31 ottobre 1990. La firma apposta nella domanda dal titolare o legale rappresentante dell'azienda deve essere autenticata a norma di legge.

L'associazione rilascia al produttore l'avviso di ricevimento della domanda annotando la data di ricezione in un apposito registro e, oltre a verificare dal punto di vista formale la completezza e la eleggibilità della domanda, verifica in particolare che i quantitativi di latte indicati nella domanda medesima e per i quali viene chiesta l'indennità di abbandono corrispondano a quelli effettivamente assegnati al singolo richiedente e che l'indennità sia correttamente calcolata.

Qualora non esistano differenze fra i quantitativi dichiarati dal richiedente e i dati in possesso dell'associazione relativi ai quantitativi di riferimento assegnati, il presidente dell'associazione sottoscrive la dichiarazione riportata al quadro *D* del fac-simile allegato 2 della presente circolare e fa pervenire all'UNALAT - Via Palestro, 35 - 00185 Roma, entro il termine inderogabole del 10 novembre 1990, l'originale ed una copia delle domande con tre elenchi riepilogativi ove siano distintamente classificati:

i produttori di cui al punto 1) del titolo I della presente circolare (secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande);

i produttori di cui al punto 2) del titolo I della presente circolare (secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande);

tutti gli altri produttori, indicati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Ciascuno di tali elenchi deve essere compilato in duplice copia secondo il fac-simile allegato 3.

L'UNALAT verifica la completezza delle domande dal punto di vista formale ed in particolare l'attestazione di cui al quadro *D* dell'allegato 2 rilasciata dal presidente dell'associazione.

Entro il 20 novembre 1990 l'UNALAT presenta all'A.I.M.A. gli originali delle domande valide (di tutti i produttori, associati e non associati) ed un elenco riepilogativo di tutte le domande presentate, classificate conformemente alle priorità indicate al titolo I e contenente tutti gli elementi indicati all'allegato 3.

Entro il 1° febbraio 1991 l'A.I.M.A. fa pervenire l'elenco delle domande accettate alle regioni le quali comunicano immediatamente ai beneficiari l'avvenuta accettazione della domanda richiedendo contestualmente la certificazione prevista all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che modifica la legge 31 maggio 1965, n. 575.

Gli organi regionali di controllo svolgono gli opportuni accertamenti in loco volti a verificare che i produttori abbiano abbandonato totalmente e definitivamente entro il 31 marzo 1991 la produzione di latte.

In particolare l'organo di controllo deve verificare che nell'azienda non siano detenute vacche appartenenti a una delle razze elencate all'allegato 4 della presente circolare o derivate da incroci tra tali razze o tra esse ed altre razze. Per ogni accertamento effettuato sarà redatto apposito verbale.

Gli organi regionali di controllo informano tempestivamente l'A.I.M.A. sull'esito degli accertamenti svolti inviando entro il 15 maggio 1991 l'elenco dei produttori ammessi al contributo con in calce la specifica dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione della certificazione prevista all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'A.I.M.A., entro i termini di cui all'art. 4-*bis*, par. 4, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 1546/88 corrisponde agli aventi diritto l'importo dell'indennità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Nei confronti dei soggetti che hanno chiesto la concessione dell'indennità prevista dalla presente circolare, nonché dei soggetti che hanno ottenuto la concessione di tale indennità saranno effettuati controlli a campione da parte degli organi competenti dell'Amministrazione statale.

Anche gli organi regionali di controllo effettueranno verifiche per accertare il mantenimento degli impegni sottoscritti dai beneficiari delle indennità.

Qualora si rilevi che non sono stati rispettati gli impegni sottoscritti il produttore è tenuto a versare una somma pari all'indennità ricevuta.

Nei confronti dei produttori che non rispettano gli impegni sottoscritti o le altre disposizioni dell'art. 4-*bis* del regolamento CEE n. 1546/88 o dell'art. 4, par. 1-*ter*, del regolamento CEE n. 857/84 si applicano le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

In caso di decesso del beneficiario i successori, per ricevere gli eventuali importi non ancora erogati, debbono rilasciare all'A.I.M.A. non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 4-*bis* del regolamento CEE n. 1546/88, par. 4, lettera *a)*, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si impegnano ad assumersi tutti gli obblighi sottoscritti dal produttore deceduto.

Oltre a tale dichiarazione i successori debbono presentare contestualmente la certificazione di cui all'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'indennità di cui alla presente circolare non è concessa per i quantitativi assegnati a titolo dell'art. 3-*ter* del regolamento CEE n. 857/84 e per i quantitativi di latte venduti direttamente di cui all'art. 5-*quater*, par. 2, del regolamento CEE n. 804/68 mentre usufruiscono dell'indennità i quantitativi sospesi a norma del regolamento CEE n. 775/87.

Per il computo dei quantitativi per i quali sussiste il diritto a ricevere l'indennità i richiedenti debbono utilizzare il sistema di calcolo indicato agli allegati 1 e 2.

L'A.I.M.A. è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'UNALAT per la effettuazione di tutte le operazioni amministrative affidate all'UNALAT con la presente circolare.

Il Ministro: SACCOMANDI

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DOMANDA DEL PRODUTTORE NON ASSOCIATO

Spett. A.I.M.A.
Tramite
UNALAT
Via Palestro, 35
00185 Roma

Il sottoscritto

---

dati del richiedente: (barrare la casella di interesse)

|1| Produttore Singolo |2| Società |3| Cooperativa

Dati del Titolare o Legale rappresentante
Cognome e nome...
nato a ....Prov. ......il............Sesso (M/F)
Residente in............ Via ....Prov. ......C.A.P. .....
Codice fiscale .... Partita I.V.A. ....
Carica sociale (Titolare) (Ammin.) (Legale rapp.)

Denominazione Cooperativa o Società ....
(da compilarsi solo nel caso in cui l'azienda è gestita da una Cooperativa o Società)
Domicilio fiscale: Comune .... Prov........
Via .... Numero civico .... C.A.P........
Codice fiscale .... Partita I.V.A. ....

Ubicazione dell'Azienda
Comune .... Prov. .... C.A.P. ....
Località ....
Via .... N. Civico ....

Dati Catastali

Superficie Azienda	HA	a	ca	Comune	Foglio	Mappali	Coltivati A
	....	...	...	.....	......	....	....

Superficie su cui ha diritto di pascolamento	appartenenti a:.......... (denominazione) ....

Superficie totale disponibile	HA	a	ca
	......	...	.....

Al fine di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Agricoltura n° ..... del ...... (presente circolare) chiede che gli venga concessa l'indennità di cui all'art.4, par. 1 ter del Reg. CEE n.857/84 per l'abbandono totale e definitivo dei quantitativi di riferimento assegnatigli con D.M. 30/11/1989.

A tal fine dichiara:
- che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:

RAZZE DA LATTE

Vacche............................ n°
Giovenche Gravide................ n°
Vitelle - Manzette - Manze ...... n°
Maschi Adulti .... n°

RAZZE NON DA LATTE

Vacche............................ n°
Giovenche Gravide................ n°
Vitelle - Manzette - Manze....... n°
Maschi Adulti.................... n°

- che l'azienda ha venduto direttamente e/o conferito alle seguenti latterie e caseifici i sottoindicati quantitativi di latte o di equivalente di latte nella campagna 89/90:

Denominazione delle latterie o Caseifici	Partita I.V.A.	Quantitativo (Q.li)
....	....	....

- che l'azienda è articolata nelle seguenti entità fisiche (stalle):

Prov.	Comune	Località
----	--------------------------------	---------------------
----	--------------------------------	---------------------

- di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui al regolamento CEE n.857/84 e delle norme nazionali di applicazione;

- di non avere usufruito di altre indennità concesse ai sensi dei D.D. M.M. 8/11/84 - 25/3/86 e 21/12/87 n.524;

- che l'azienda non è situata in una delle zone definite all'art. 3, par. 3,4 e 5 della direttiva 75/268/CEE;

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge 23/12/198 n.898;

- di disporre, alla data dell'11/5/1990, dei seguenti quantitativi di riferimento assegnati ai sensi del D.M. 30/11/1989

Quadro A)

Quantitativo di riferimento consegne (indicare la quota riportata nel D.M. 30.11.89 riferita alla campagna 1990/91)	Quantitativo di riferimento vendite dirette che il produttore si impegna ad abbandonare totalmente e definitivamente e per i quali non viene concessa alcuna indennità
(1) Q.li	(2) Q.li

Quantitativo di riferimento aumentato dei quantitativi sospesi a norma del Reg.CEE n.775/87 e per i quali si ha diritto alla indennità di abbandono

$$\frac{\text{(Quantitativi casella (1)-)}}{0,9333} \times 0,96$$

(3) Q.li

Importo dell'indennità di abbandono richiesta.
(Quantità casella (3) X 63.060 Lit.)

(4) Lit.

Ai fini della concessione dell'indennità richiesta si impegna:

1) A non ritirare la domanda di abbandono;

2) a non effettuare alcun atto che comporti la cessione della titolarità dei quantitativi di riferimento assegnatigli nell'ambito dell'applicazione del regime di cui all'art.5 quater del Reg. CEE n.804/68;

3) Ad abbandonare, qualora la domanda venga accolta, totalmente e definitivamente la produzione lattiera entro il 31/3/1991 e a trasmettere tale impegno a coloro che dovessero subentrare nella gestione e/o nella proprietà dell'azienda.

4) a rinunciare, qualora la domanda venga accolta,a qualsiasi diritto ad un quantitativo di riferimento nel quadro del regime previsto all'articolo 5 quater del reg. CEE n. 804/68;

5) a restituire eventuali somme percepite nel caso venga accertata l'inadempienza agli impegni assunti con la presente.

*

|_| Al fine di potersi avvalere delle priorità stabilite al titolo I, punto 1) della presente, allega copia autenticata dell'ordinanza di chiusura dell'allevamento .

FIRMA AUTENTICATA

----------- lì ----------

(Luogo) (data)

* La casella deve essere barrata solo se il richiedente intende avvalersi della priorità prevista al punto 1) del titolo I ed allega alla domanda la documentazione richiesta.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI DOMANDA DEL PRODUTTORE ASSOCIATO

Spett.le A.I.M.A.
Tramite
UNALAT

Tramite ....
(Associazione di Produttori di appartenenza)

Il sottoscritto

---

dati del richiedente:(barrare la casella di interesse)

|1| Produttore Singolo |2| Società |3| Cooperativa

Dati del Titolare o Legale rappresentante
Cognome e nome ....
nato a .... Prov. ....il......... Sesso (M/F)
Residente in .... Via .... Prov. ...... C.A.P. .....
Codice fiscale .... Partite I.V.A. ....
Carica sociale (Titolare) (Ammin.) (legale rapp.)...............

Denominazione Cooperativa o Società (da compilarsi solo nel caso in cui l'azienda è gestita da una cooperativa o società)
Domicilio fiscale: Comune .... Prov. .........C.A.P. ....
Via .... Numero civico ....
Partita I.V.A. .... Codice fiscale ....

Ubicazione dell'Azienda
Comune .... Prov. .... C.A.P. ....
Località ....
Via .... Numero civico ....
Appartenente all'Associazione di produttori ....
(nome dell'associazione)

Superficie azienda	HA	a	ca	Dati Catastali: Comune	Foglio	Mappali	Coltivati A
	....	...	....	......	......	......	....

Superficie su cui ha diritto di pascolamento	appartenenti a: .... (denominazione) cod. fiscale/part.I.V.A. ....

Superficie totale disponibile HA a ca
....

Al fine di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Agricoltura n. ..... del ......(presente circolare) chiede che gli venga concessa l'indennità di cui all'art.4, par.1 ter del Reg. CEE n.857/84 per l'abbandono totale e definitivo dei quantitativi di riferimento dei quali egli dispone alla data dell'11/5/1990.

A tal fine dichiara:

- che nell'azienda sono allevati i seguenti capi bovini:

RAZZE DA LATTE

Vacche .... n°
Giovenche Gravide .... n°
Vitelle - Manzette - Manze .... n°
Maschi Adulti.................. n°

RAZZE NON DA LATTE

Vacche .... n°
Giovenche Gravide .... n°
Vitelle - Manzette - Manze .... n°
Maschi Adulti .... n°

- che l'azienda ha venduto direttamente e/o conferito alle seguenti latterie e caseifici i sottoindicati quantitativi di latte o di equivalente di latte nella campagna 89/90:

Denominazione delle latterie o Caseifici	Partita I.V.A.	Quantitativo
....	....	....

- che l'azienda è articolata nelle seguenti entità fisiche (stalle):

Prov.	Comune	Località (fraz./Contrada)
--------	--------------	------------------------------------
--------	--------------	------------------------------------

- di essere a conoscenza delle norme comunitarie di cui al regolamento CEE n.857/84 e delle norme nazionali di applicazione;

- di non aver usufruito di altre indennità concesse ai sensi dei D.D. M.M. 8/11/84 - 25/3/86 e 21/12/87 n.524;

- che l'azienda non è situata in una delle zone definite all'art.3, par. 3,4, e 5 della direttiva 75/268/CEE;

- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge 23/12/198 n.898;

- di disporre, alla data dell'11/5/1990, dei seguenti quantitativi di riferimento.

Quadro A)

Quantitativo di riferimento consegne (indicare la quota di cui si dispone alla data dell'11.5.1990)	Quantitativo di riferimento vendite dirette che il produttore si impegna ad abbandonare definitivamente e per i quali non viene concessa alcuna indennità
(1) Q.li	(2) Q.li

Quantitativo di riferimento aumentato dei quantitativi sospesi a norma del Reg. CEE n.775/87 e per i quali si ha diritto alla

Indennità di abbandono $\frac{\text{Quantitativi casella (1)}}{0,9333}$ X 0,96

(3)
Q.li

Importo dell'indennità di abbandono richiesta.
(Quantità casella (3) X 63.060 Lit.)

(4)
Lit.

Ai fini della concessione dell'indennità richesta si impegna:

1) A non ritirare la domanda di abbandono;

2) a non effettuare alcun atto che comporti la cessione della titolarità dei quantitativi di riferimento assegnatigli nell'ambito dell'applicazione del regime di cui all'art.5 quater del Reg. CEE n.804/68;

3) ad abbandonare, qualora la domanda venga accolta, totalmente e definitivamente la produzione lattiera entro il 31/3/1991 e a trasmettere tale impegno a coloro che dovessero subentrare nella gestione e/o nella proprietà dell'azienda.

4) a rinunciare, qualora la domanda venga accolta, a qualsiasi diritto ad un quantitativo di riferimento nel quadro del regime previsto all'articolo 5 quater del reg.CEE n.804/68;

5) a restituire eventuali somme percepite nel caso venga accertata l'inadempienza agli impegni assunti con la presente.

* |_| Al fine di potersi avvalere delle priorità stabilite al titolo I, punto 1) della presente allega copia autenticata dell'ordinanza di chiusura dell'allevamento.

FIRMA AUTENTICATA

------------ lì -------
(Luogo) (data)

* La casella deve essere barrata solo se il richiedente intende avvalersi della priorità prevista al punto 1) del titolo I ed allega alla domanda la documentazione richiesta.

QUADRO D

Visti gli atti d'ufficio si attesta che i quantitativi di riferimento indicati dal produttore al quadro A) della presente domanda corrispondono ai quantitativi ad egli effettivamente assegnati in applicazione del regime previsto all'art.5 quater del Reg. CEE n.804/68 per il periodo 1990 - 1991, di cui dispone alla data dell'11.5.1990 e comunicati allo stesso produttore da questa associazione.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO 3

ELENCO |1| |2| |3| (1)

Associazione .... Regione .... Provincia ....

Elenco dei produttori che hanno chiesto l'indennità prevista all'art.4 par. 1) ter del Reg. CEE n.857/84 per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte.

Nome dei Richiedenti (Titolare o Legale Rappresentante)	Luogo e Data di Nascita dei richiedenti	Codice Fiscale Richiedenti	Indirizzo richiedenti

Denominazione delle Aziende	Indirizzo Aziende	Denominazione Società o Coop. (2)	Indirizzo Società o Cooperative (2)

Partita I.V.A. o Codice Fiscale Società o Coop.	Quantitativo di riferimento consegne (casella 1) del quadro A all.2)	Quantitativo di riferi - mento Vendite Dirette (casella 2 del quadro A All.2)

Quantitativo di riferimento per i quali si ha diritto all'indennità (casella 3 del quadro A dell'allegato 2)	Importo dell'Indennità richiesta (casella 4 del quadro A dell'allegato 2)

Si dichiara che nel presente elenco sono fedelmente riportati i dati indicati nelle domande presentate dai produttori e che i quantitativi di riferimento indicati per ogni singolo produttore corrispondono a quelli ad ognuno assegnati in applicazione del regime di cui all'art.5 quater del Reg. CEE n.804/68 per il periodo 1/4/90 - 31/3/91 e comunicati agli stessi produttori da questa associazione.

(Firma autenticata del Presidente)

TIMBRO

NOTE:

(1) Barrare la casella |1| per l'elenco ove sono riportati i produttori colpiti da ordinanza di chiusura dell'allevamento, barrare la casella |2| per l'elenco ove sono riportati i produttori di età superiore ai 60 anni con quote inferiore a 50 tonn., barrare la casella |3| per l'elenco che si riferisce a tutti gli altri produttori classificati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

(2) Solo se trattasi di Aziende gestite da Società o Cooperative.

ALLEGATO 4

- Angler Rotvieh (Angeln) - Rod dansk maelkerace (R.D.M.),
- Ayreshire,
- Armoricaine,
- Bretonne Pie-noire,
- Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona Italiana, Zwartbonten van Belgie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk maelkerance (SDM), Deutsche Schwarzbunte,
- Frisona "spagnola" (b)
- Groninger Blaarkop,
- Guernsey,
- Jersey,
- Kerry,
- Malkekorthorn,
- Montbéliarde,
- Reggiana,
- Tarentaise - Tarina,
- Valdostana Nera,
- Bruna

90A4087

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici di seconda categoria dipendenti dal consolato d'Italia in Atene

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Christelos Apostolos, vice console onorario in Volos (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Magnesia e le isole Sporadi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stanieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autentiche di firma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Stavro Cosmatos, vice console onorario in Corfù (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente le isole di Corfù e Paxi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato d'italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autentiche di firma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Triantafillu Georgios, vice console onorario in Rodi (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente le isole del Dodecanneso, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamene a:

a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) trasmissione al consolato d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) autentiche di firma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Nicolaos Papadakis, agente consolare onorario in Heraklion (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente l'isola di Creta, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) concessione di prestiti e cittadini in condizione di eccezionale necessità, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

b) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

e) autentiche di firma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A4073

Determinazione della dipendenza funzionale dei consolati onorari in Miami ed Atlanta (Stati Uniti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

At. 1.

I consolati di seconda categoria in Miami ed Atlanta vengono posti alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in New Orleans.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A4074

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del commissario liquidatore e modificazione al decreto ministeriale di scioglimento della Società cooperativa estrattiva di Colbordolo, in Colbordolo.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1990 il dott. Francesco Pierangeli, commissario liquidatore della Società cooperativa estrattiva di Colbordolo, con sede in Colbordolo (Pesaro), è stato revocato ed il decreto ministeriale 18 agosto 1964 è stato modificato come segue:

la Società cooperativa estrattiva di Colbordolo, con sede in Colbordolo (Pesaro), è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

90A4091

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare due legati

Con decreto n. 3 B/3-7/436 dell'8 maggio 1990 del prefetto della provincia di Trieste, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato ad accettare il legato in denaro della somma complessiva di L. 10.744.200, disposto dalla sig.ra Italia Del Todesco, nata a Trieste il 10 novembre 1909 ed ivi deceduta il 31 agosto 1986.

Con decreto n. 3-B/3-7/443 del prefetto della provincia di Trieste — che ad ogni buon fine si unisce in copia — l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato ad accettare un legato in denaro per la somma di L. 8.000.000 pari ad un terzo del ricavato dalla vendita di un appartamento devoluto per disposizione testamentaria della sig.ra Filomena Pignataro vedova Coppolecchia ad altri due colegatari (comune di Trieste e unità sanitaria locale n. 1 di Trieste).

90A4036

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto della fondazione «Luisa Guzzo» dell'Università di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1989, registrato alla Corte di conti il 28 marzo 1990, registro n. 4 Università, foglio n. 171, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica vengono modificati gli articoli 1, 3, 4 e 7 del vigente statuto della fondazione «Luisa Guzzo» dell'Università di Torino.

90A4075

Estinzione della fondazione «Franco Benedetti» istituita presso l'Università di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1989, registrato alla Corte di conti il 28 marzo 1990, registro n. 4 Università, foglio n. 173, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica viene dichiarata estinta la fondazione «Franco Benedetti» istituita presso l'Università di Roma, ed il relativo patrimonio residuo viene devoluto all'Università «La Sapienza» di Roma.

90A4076

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina neurobiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4113

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di farmacia:

analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa).

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di ingegneria:

costruzioni asismiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4114

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 25 settembre 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.575
Benzina super senza piombo	»	1.525
Benzina normale	»	1.525
Benzina agricola	»	710
Benzina pesca e piccola marina	»	1.477
Gasolio autotrazione	»	1.054
Gasolio agricoltura	»	559
Petrolio agricoltura	»	525
Gasolio pesca e piccola marina	»	362
Petrolio pesca e piccola marina	»	352

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.007	1.010	1.013	1.016	1.019
Petrolio (*)	»	732	735	738	741	744
Olio comb.le fluido	L./kg	603	606	609	612	615

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A4144

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Cassa di risparmio di Vignola alla Cassa di risparmio di Torino nell'esercizio della dipendenza bancaria di Modena.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 14 settembre 1990 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Cassa di risparmio di Vignola alla Cassa di risparmio di Torino nell'esercizio della dipendenza bancaria di Modena.

90A4104

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Consorzio di credito per le opere pubbliche riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1990)

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pagina 20, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto l'emissione settima, dove è scritto: «n. 38 titoli di L. *50.000*», si legga: «n. 38 titoli di L. *500.000*».

90A4145

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **296.000**
- semestrale . . . . . L. **160.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **52.000**
- semestrale . . . . . L. **36.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **166.000**
- semestrale . . . . . L. **88.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamanti regionali:
- annuale . . . . . L. **52.000**
- semestrale . . . . . L. **36.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **166.000**
- semestrale . . . . . L. **90.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. **556.000**
- semestrale . . . . . L. **300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. **2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. **6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. **1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **255.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 2 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000